

CITTA' DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli
Settore Qualità e Vivibilità
Servizio Strategico Ambiente e Igiene
081/8529847 - Fax 081/8529516
E-MAIL: ecologia@comune.afragola.na.it

CIG: 7174910B07

CPV: 90513000-6

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Servizio di cessione di rifiuti di imballaggi di vetro provenienti dalla raccolta differenziata CER 15.01,07.

Art. 1. Premesse e definizioni del bisogno

Il Comune di Afragola esegue attraverso ditta qualificata il servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana sull'intero territorio comunale, conferendo i rifiuti presso siti di smaltimento, riciclo, riuso o recupero.

Il Comune gestisce la raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in vetro e presso i centri comunali di raccolta.

Non avendo in disponibilità una piattaforma di ritiro per il Convezionamento diretto con CO.RE.VE., il Comune di Afragola intende cedere a titolo oneroso all'aggiudicatario i rifiuti in vetro da conferire e la relativa delega all'incasso dei corrispettivi da parte di CO.RE.VE.

Art. 2. Oggetto del Servizio

L'appalto ha per oggetto la cessione da parte del Comune di Afragola (NA) dei rifiuti di imballaggi di vetro provenienti dalla raccolta differenziata su tutto il territorio comunale – Codice CER 15,01,07 conferiti **tal quale, come direttamente proveniente dalla raccolta domiciliare e presso il Centro Comunale di Raccolta**, sulla base di un quantitativo presunto, non vincolante, di circa 900,00 tonn/anno.

Si precisa che la raccolta del materiale in oggetto effettuata dalla ditta aggiudicataria del servizio integrato di igiene urbana:

- a) con il metodo porta a porta (CER 15,01,07);
- b) Centro Comunale di Raccolta (CER 15,01,07).

Sono oggetto del conferimento esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro o i materiali costituiti all'origine da rifiuti di imballaggi in vetro, i rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche simili ma diverse da quelle di imballaggio di cui innanzi sono esclusi dal presente capitolato. Non costituiscono frazione estranea i ritagli di lastre di vetro, purché non accoppiati e satinati.

Il trasporto dei rifiuti all'impianto di destinazione è a carico del Comune entro i limiti chilometri definiti all'art. 4.5.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e

ss.mm.ii.-

Art. 3. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

3.1 il quantitativo presunto, non vincolante (+/-20%), dei rifiuti conferibili (imballaggi in vetro CER 15.01.07) è stato calcolato sul consuntivo del 2016 e sulla base dell'andamento dei primi sei mesi del 2017, circa 900 tonn/anno comprensivo della eventuale frazione estranea.

Il presente servizio avrà durata di anni tre dalla data di avvio.

E' prevista la cessione della delega per la sottoscrizione della convenzione con COREVE.

Il corrispettivo unitario a base di gara è di 23.00 €/tonn + IVA al 10%.

L'importo presunto per una sola annualità è pari ad € 22.770,00 IVA al 10% compresa, mentre l'importo complessivo IVA inclusa ammonta ad € 68.310,00.

Tale importo è stato determinato moltiplicando il corrispettivo unitario pari ad 23,00 €/tonn. per il numero di tonnellate di rifiuto CER 15,01,07 previste in ingresso all'impianto.

3.2 Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento. Il corrispettivo del Comune verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla ditta affidataria.

3.3 La ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento (nel limite del 20%).

3.4 I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purché determinati con doppia pesatura (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell'Ente effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pesa regolarmente certificate. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40Kg, fra pesa e la pesa dell'impianto. E' fatto obbligo di fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici:

Art. 4. conferimento del rifiuto

4.1 Il Comune di Afragola provvederà, tramite l'affidatario del servizio integrato di igiene urbana, al trasporto dei rifiuti oggetto del presente affidamento presso il luogo di consegna, individuato nell'impianto di recupero, indicato in offerta dall'aggiudicatario. Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso dell'Amministrazione dietro motivata richiesta dell'affidatario.

4.2 L'impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell'autorizzazione regionale/provinciale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. E dovrà avere le caratteristiche del deposito temporaneo individuate nell'Accordo ANCI – COREVE . Allegato Tecnico imballaggi in vetro Allegato 2. La piattaforma dovrà essere autorizzata in R13 ed autorizzata per ricevere l'intero quantitativo di materiale (incluso il 20% di eventuale incremento).

4.3 Il conferimento avverrà con gli automezzi in dotazione della ditta affidataria del servizio integrato di igiene urbana. La piattaforma dovrà essere dotata di adeguati spazi di manovra per eventuali automezzi di grosse dimensioni (es. autoarticolati di 50 mc) ed i tempi di ingresso, conferimento e doppia pesatura non dovranno superare i 30' (trenta minuti) in ogni condizioni di esercizio, calcolati dalla consegna della documentazione alla riconsegna del documento con pesata e tara. Per soste prolungate degli automezzi oltre i 30 minuti saranno addebitati alla ditta incaricata, a titolo di compensazione, € 25,00 (euro

venticinque) per ogni quarto d'ora intero di attesa. Il tempo dinanzi indicato potrà essere superato solo nel caso in cui debbano essere eseguite le analisi merceologiche o a fronte di richieste particolari del Comune.

4.4 Ogni conferimento dovrà essere registrato tramite la doppia pesatura (lordo e tara dopo lo scarico) così da determinare il peso netto.

Il rifiuto potrà essere conferito dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00, ivi compreso i giorni festivi e prefestivi infrasettimanali, mentre il sabato dalle ore 8,00 all'ore 13,00, ivi compreso i giorni festivi.

Qualsiasi modifica di carattere straordinario e momentaneo dell'orario di apertura dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune ed al Gestore del servizio di raccolta con almeno 48 ore di anticipo.

4.5 I rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune tramite la ditta affidataria del Servizio integrato di igiene urbana alla condizione di seguito indicata:

- i rifiuti saranno conferiti con gli automezzi in dotazione della ditta affidataria del servizio di igiene urbana, le relative targhe ed autorizzazioni saranno inviate all'aggiudicatario prima dell'inizio del servizio;

- impianto proposto in sede di offerta localizzato ad una distanza non superiore ai 70 Km dalla sede Municipale, P.zza Municipio n. 1 Afragola (NA), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it).

Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato ad una distanza superiore a 70 Km dalla sede municipale, Piazza Municipio n. 1 Afragola (NA), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata, il costo di trasporto di 0,14 euro/tonn/Km, oltre IVA decurtato il ribasso offerto) per i soli Km eccedenti i 70 (di andata e ritorno) è interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario, e da rimborsare al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento, entro giorni 30 dalla presentazione della fattura.

In nessun caso saranno conferiti i rifiuti ad una distanza superiore ai 100 Km dalla sede Municipale, P.zza Municipio n. 1, Afragola (NA), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata.

Art. 5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate la gara si svolgerà con il criterio del miglior prezzo per tonnellata ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera c) del R.D. 827 del 1924 mediante rialzo sul prezzo posto a base d'appalto. Non sono ammesse offerte in diminuzione. In caso di parità verrà richiesta offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. L'importo a base di gara è fissato **in 23.00 €/tonn., IVA esclusa, di imballaggi di vetro conferiti tal quale, come direttamente proveniente dalla raccolta domiciliare e dalla raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta.**

Nulla è dovuto all'aggiudicatario:

- **per tutte le attività da effettuare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto;**

- **per i costi lo smaltimento della frazione estranea contenuta.**

Il Comune di Afragola si impegna a delegare il vincitore della gara all'incasso dei

corrispettivi COREVE.

Art. 6. DOCUMENTANZIONE AMMINISTRATIVA DA PRODURRE IN SEDE DI GARA

- Dichiarazione di iscrizione al sistema AVCPass indicando il codice chiamato PASSOE (PASS per operatore economico), di cui *all'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012;*
 - Autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, relativa all'iscrizione dell'operatore partecipante alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale ed attività effettivamente esercitata di cui all'oggetto di gara. Detta autocertificazione deve contenere l'attestazione che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 (dal 13 febbraio 2013, a seguito della definitiva entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011, Codice Antimafia, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 218/2012, le Camere di Commercio non sono più autorizzate a rilasciare certificati camerali con dicitura antimafia). E' facoltà del concorrente produrre in alternativa, tutta la certificazione in originale o copia conforme all'originale, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di presentazione dell'offerta;
 - Autorizzazione alla gestione dell'impianto con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208-210 del D.Lgs. 152/2006 o con procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, D.M. 05.02.1998 e D.M. 161/2002, ai sensi dall'art. 213 del D.Lgs. 152/2006 - - Autorizzazione Integrata Ambientale o nel caso di operatore economico con sede in altro Paese della Unione Europea, con autorizzazione equipollente vigente ex art. 47 D.Lgs. 163/2006, **per operazioni di recupero (Allegato C – parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 da R1 a R13) intestato all'operatore economico offerente**, per i rifiuti di cui al codice C.E.R. sopra specificato, e per una capacità autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile tale da accogliere le quantità di rifiuti oggetto dell'appalto;
 - di essere iscritto nella WITHE LIST e/o presentazione della domanda di iscrizione nella WITHE LIST antecedente il termine di scadenza di presentazione delle offerte
 - **DGUE** ;
 - garanzia provvisoria;
- L'aggiudicatario deve produrre in sede di stipula del contratto, garanzia fidejussoria (deposito cauzionale definitivo da parte di un fidejussore) per l'esecuzione del contratto, da calcolarsi sull'importo presunto di entrata.
- La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c. , e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico offerente dichiara e produce in sede di stipula del contratto, tale certificazione.
- Autodichiarazione circa la presentazione dell'istanza di iscrizione nella c.d. "*white lists*", di cui alla vigente normativa antimafia, Codice Antimafia, Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, - pubblicato sul Supplemento ordinario n. 214/L alla "Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011, così come modificato dalla L. n. 114/2014 e D.Lgs.13 ottobre 2014 n. 153, nonché dal D.P.C.M. n. 193/2014;
 - **Dichiarazione** - espressamente resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

debitamente firmata, con la quale il concorrente o suo procuratore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, - su un unico documento, di quanto di seguito indicato :

- a) dichiarazione di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e di essere consapevole delle sanzioni previste;
 - b) dichiarazione di aver preso visione del Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli, e di accettarne espressamente tutti gli articoli patti e condizioni;
 - c) dichiarazione di aver preso visione dello stato dei luoghi, degli ambienti e delle condizioni operative che incontreranno nell'espletamento del servizio al fine di formulare la propria offerta;
 - d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previsti dalla vigente normativa in materia;
 - e) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto, dei luoghi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
 - f) indicazione del domicilio eletto e dichiarazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un numero di fax ai fini delle comunicazioni e/o informazioni e notificazioni, nonché accettazione dell'inoltro delle stesse mediante il mezzo della posta elettronica certificata e/o del fax;
 - g) dichiarazione di obbligarsi al rispetto delle prescrizioni fornite dall'ente e nel caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'affidatario, oltre all'obbligo di avviare, in un termine il pagamento degli eventuali maggiori danni subiti, è tenuto al pagamento di una penalità così come prevista all'art. 12 del presente C.S.A., salvo cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta;
 - h) Dichiarazione attestante che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano l'accesso al lavoro dei disabili (solo in caso che le Ditte che abbiano più di 15 (quindici) dipendenti o che abbiano effettuato assunzioni dopo l'anno 2000);
 - i) dichiarazione di regolarità contributiva (DURC);
 - l) dichiarazione di rispettare, a pena di sanzioni ivi previste, la vigente normativa antimafia, Codice Antimafia, Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., legge delega 13 agosto 2010 n. 136; pubblicato sul Supplemento ordinario n. 214/L alla "Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011, producendo autocertificazione circa la insussistenza delle cause ostative, di decadenza e divieto di cui alle norme di rinvio indicate nell'art. 84 e 85 del T.U. Antimafia di cui innanzi;
 - m) dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, la regolarità ai sensi della L. n. 68/99, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro previste dalla vigente normativa e di retribuzione dei lavoratori secondo quanto previsto dal vigente CCNL dipendente, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - n) Dichiarazione, di disponibilità dell'impianto al conferimento negli orari 08:00 – 18:00, lunedì – sabato, compreso i giorni festivi infrasettimanali, con espressa indicazione che in mancanza si applicheranno le penali di cui all'art. 25 della presente lettera di invito;
 - o) Dichiarazione di priorità di conferimento a favore del gestore del servizio di trasporto dei rifiuti del Comune di Afragola, con espressa indicazione che in mancanza si applicheranno le relative penali ;
 - p) Dichiarazione, relativa alla distanza chilometrica dell'ubicazione dell'impianto dalla Casa Comunale di Afragola, Piazza Municipio 1,(Na);
- Dichiarazione di iscrizione al COREVE (consorzio recupero vetro) ;

- Gli operatori devono sottoscrivere il Capitolato Speciale di Appalto;

N.B. al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti, l'operatore economico partecipante deve produrre in sede di gara copia del : 1) iscrizione CCIAA; 2) Autorizzazione alla gestione dell'impianto ;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione.

A pena di esclusione, i requisiti di partecipazione e di esecuzione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni - **alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta e/o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.**

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, allegando documento d'identità non autenticato.

Gli operatori economici dovranno presentare la documentazione ivi elencata, mediante certificati e/o dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, decreto semplificazione, Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078), G.U. 10.04.2012.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Art. 7. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto a favore del Comune di Afragola per la cessione del rifiuto imballaggi di vetro CER 15.01.07, è stabilito nell'importo pari a quello indicato in offerta dalla ditta appaltatrice, espressa in €/tonn.. Detta offerta si intende al netto di IVA. Il rifiuto CER 15.01.07 è conferito tal quale, come direttamente proveniente dalla raccolta domiciliare e dalla raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta. Il corrispettivo comprende i costi per ogni tipo di attività effettuata dall'aggiudicatario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché lo smaltimento della frazione estranea contenuta. Il Comune di Afragola si impegna a delegare il vincitore della gara all'incasso dei corrispettivi COREVE.

Art. 8. PAGAMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

8.1 L'aggiudicatario farà pervenire ogni mese al Comune di Afragola, ai fini dell'emissione della fattura, un prospetto riepilogativo riportante le seguenti indicazioni: ragione sociale, partita iva, indirizzo legale, indirizzo al quale si vuole ricevere fattura (se diverso dall'indirizzo della sede legale), nn. dei formulari, data di conferimenti, Kg a destino, quantitativo totale del periodo di riferimento fatturato.

8.2 Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 9. INIZIO DEL SERVIZIO E DEPOSITO CAUZIONALE

A titolo di garanzia definitiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto con il Comune di Afragola.

In caso di inizio anticipato del servizio, la cauzione definitiva dovrà essere presentata al Responsabile Unico del Procedimento prima dell'inizio del servizio.

Art. 10. NATURA DEL SERVIZIO – ESECUZIONE D'UFFICIO

10.1 Il servizio in oggetto non potrà essere sospeso o abbandonato. L'affidatario è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ecc.- In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il comune potrà sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla affidataria, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.2 Nel caso di sospensioni dell'attività che dovessero protrarsi per più di giorni 7 (sette) naturali e consecutivi, l'aggiudicatario, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere al Comune la modifica dell'impianto di conferimento rispetto a quello indicato in sede di gara. L'impianto sostitutivo dovrà rispondere alle medesime caratteristiche e requisiti definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione e potrà:

- essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'impianto alternativo;

- non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo non superiore a 30 (trenta) giorni naturale e consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.

La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dal Comune e non deve comportare oneri aggiuntivi. Qualora l'impianto sostitutivo fosse ubicato ad una distanza superiore ai 70 Km dal Comune verranno addebitati all'Appaltatore maggiori oneri di trasporto (vedi punto 4.5).

10.3 L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune della sospensione o della revoca delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ovvero di qualsivoglia modifica dei requisiti di partecipazione richiesti. Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo di autorizzazioni scadenti in corso del servizio, il Comune avrà la facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il

risarcimento dei danni subiti.

Art. 11. GESTIONE DEL SERVIZIO

11,1 Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

11,2 L'affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgere il servizio.

11,3 Il comune prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 12. PENALITA'

12,1 In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine il pagamento degli eventuali maggiori danni subiti, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a discrezione del Responsabile del Procedimento da 150,00 € a 3.000,00 a seconda della tipologia del servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento. Per inadempienza degli obblighi assunti contrattualmente, la ditta appaltatrice sarà passibile di una penale di € 25,00 per ogni tonnellata di rifiuto non conferito, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale diverso tipo di conferimento e/o trattamento e/o recupero con eventuali spese di trasporto.

12,2 Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

12,3 L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5(cinque) giorni dalla notifica della contestazione.

12,4 L'ammontare della penalità sarà aggiunto alla somma della fattura successiva in scadenza. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore:

Le penalità e i rimborsi di cui sopra si applicano anche qualora il rifiuto non possa essere conferito all'impianto dell'appaltatore per motivi collegati alla carenza di autorizzazione di funzionamento. Il ritardo da parte della Ditta Appaltatrice nell'accettazione del carico superiore a 6 h verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuto ad altro impianto e per l'applicazione da parte del Comune di una penale di € 25,00 per ogni tonnellata, oltre, nel caso si renda necessario che il comune debba individuare altro impianto di terzi in via d'urgenza, all'utilizzo di quota parte della fidejussione per sostenere i costi di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.

Il ripetersi per più di (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 6 h, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto con incameramento della fidejussione.

Art. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo "Penalità", il Comune potrà dichiarare la risoluzione o il recesso del contratto nei casi disciplinati dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 oltre che nei seguenti casi:

- a) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettono gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi.
- c) quando l'ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla Ditta superi il limite del 10% dell'importo contrattuale annuo;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 e ss. Del Codice Civile;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) per modifica sostanziale da parte del CONAI, o di COREVE, dei contenuti economici e disciplinari dell'Accordo ANCI- CONAI e relativi Allegati tecnici, della disciplina e della durata dei contratti di piattaforma e di selezione e per modifiche sopravvenute del quadro normativo di riferimento e di fatto esistente alla data della stipula del presente contratto, ovvero di provvedimenti vincolanti con efficacia cogente, non imputabili alle parti, sopravvenuti successivamente alla stipula del contratto, adottati nei confronti dell'una o dell'altra parte che non consentono più la prosecuzione del rapporto nei termini pattuiti. In ogni caso resta fermo l'impegno delle parti di negoziare in buona fede gli eventuali emendamenti al testo del presente capitolato.
- g) subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del comune;
- h) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/ 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) con l'attuazione della Legge Regionale Campania n.5/2014 e/o subentro ente sovracomunale di cui all'art.20 della L.R. N,4/2007 , nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- k) E' prevista la risoluzione del contratto in corso nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip S.p.A. (art. 26, c. 1 della Legge 488/1999) successivamente intervenute, risultino migliorativi rispetto a quelli contenuti nell'affidamento originario e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (art. 1 D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012).

Il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità anche se sono iniziate le relative prestazioni, in tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'appaltatore avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Qualora, senza giustificato motivo e /o giusta causa, la Ditta incaricata dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Art. 14. CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale o il subappalto a terzi del servizio in oggetto nonché ogni forma di subcontratto e di sub affidamento pena l'immediata risoluzione contrattuale con l'incameramento della cauzione.

Art. 15. Protocollo di legalità

Ai fini dell'applicazione del Protocollo di Legalità, questa Amministrazione, oltre all'osservanza del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.3/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi contenuti nel protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Napoli. Si precisa che tutte le condizioni e le clausole del protocollo di legalità si intendono integralmente riportate nel presente bando e che le stesse sono prevalenti rispetto ad ogni altra prescrizione legale, regolamentare e rispetto ai medesimi atti di gara.

Pertanto, questa Stazione Appaltante si riserva di acquisire per tutte le imprese partecipanti alla gara, preventivamente all'apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, si procederà all'immediata esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento.

Art. 16 - Stipula del contratto

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto entro i termini di legge, come previsti dal D.Lgs 50/2016. In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

Art. 17. Spese per la Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato nelle forma pubblico – amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Art. 18. Norma di chiusura

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio della concessione del servizio, in tutto o in parte, anche in pendenza di stipula del contratto, tenuto conto della necessità, urgente e improrogabile, di consentire all'Ente di ottenere quanto prima il regolare incasso dei tributi oggetto dello stesso appalto, previa efficacia della determinazione di aggiudicazione.

Art. 19. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 06.02.2014 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di

Afragola).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". Con apposita comunicazione trasmessa all'impresa affidataria dell'appalto viene fornita indicazione dell'indirizzo URL del sito del Comune in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 20. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Afragola, laddove compatibili con le disposizioni del D.lgs 50/2016.

Art. 21. Tutela dati

Tutte le informazioni necessarie per l'erogazione dei servizi in argomento resteranno di proprietà esclusiva del Comune e a questi dovranno essere consegnate dal concessionario all'atto della stipula del contratto ed alla scadenza naturale dell'affidamento senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata fornitura dei dati in argomento entro 15 giorni dalla richiesta formale dell'ente sarà applicata una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 22. Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'amministrazione;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente del settore.

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione. Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente capitolato, il Dirigente del competente Settore, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni della ditta concessionaria, può applicare una penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna violazione.

Art. 23. Divieto di modifiche del contratto introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 24. Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010, laddove compatibili con il D.lgs 50/2016.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 25. Variazioni entro il 20%

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. La ditta esecutrice nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In alternativa, alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di chiedere una variazione del 20% a norma dell'art. 11 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 26. Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 27. Foro competente

In presenza di controversie sull'interpretazione e/o esecuzione del contratto, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo di Napoli Nord.

Art. 28. Tracciabilità

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Afragola, li 30/07/2017

Il Responsabile del Procedimento
ing. Salvatore Romanucci